

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 9/99.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 26 febbraio 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1964, con il quale l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci 1995 e 1996 dell'EFIM in l.c.a. e le annesse relazioni del Commissario liquidatore, nonché i rapporti del Comitato di sorveglianza;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Nicola Mastropasqua e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 21 gennaio 1995 al 30 novembre 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltreché delle relazioni del Commissario liquidatore, corredate dai rapporti del Comitato di sorveglianza, della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, unitamente alla documentazione contabile citata nelle premesse, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Nicola Mastropasqua

PRESIDENTE F.F.

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 10 marzo 1999.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE COMMISSARIALE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FI-
NANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA (E.F.I.M.) IN L.C.A.
DAL 21 GENNAIO 1995 AL 30 NOVEMBRE 1998

S O M M A R I O

1. — La Gestione commissariale EFIM	Pag.	13
2. — La liquidazione coatta amministrativa	»	16
3. — L'attuazione del programma di liquidazioni del grup- po EFIM:		
a) Premessa	»	32
b) Le società della difesa	»	33
c) Settore ferroviario	»	57
d) Settore dell'alluminio	»	59
e) Il personale	»	62
f) La formazione dello stato passivo	»	67
g) Le azioni di responsabilità promosse da EFIM e dal gruppo	»	71
4. — Questioni particolari:		
a) Le consulenze e i pareri	»	75
b) Gli swaps	»	76
c) I conti correnti bancari	»	90

1. - La Gestione Commissariale EFIM

Nella precedente relazione sul risultato del controllo eseguito ai sensi dell'art. 12 della legge 28 marzo 1958, n. 259, sulla gestione dell'Ente Finanziamenti ed industria manifatturiera (EFIM) la Corte dei Conti ha riferito sul periodo finale di gestione ordinaria dell'Ente, sulla sua soppressione e sullo stato della liquidazione fino al giorno antecedente all'assoggettamento dell'Ente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

La presente relazione investe il periodo successivo al 20 gennaio 1995, inizialmente fissato dalla legge (art. 4, c. 3 d.l. n. 487/92) per l'attuazione del programma di liquidazione, più volte prorogato previo assoggettamento dell'EFIM alla procedura di liquidazione coatta amministrativa¹.

In base all'art. 205, c. 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare) il Commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

Le relazioni di che trattasi sono state trasmesse al Comitato di sorveglianza con grande ritardo. Infatti le relazioni per i primi 4 semestri sono state inviate il 24 febbraio 1998 e quelle per gli altri 4 semestri l'8 luglio 1998.

EFIM, peraltro, ha elaborato per gli anni 1995 e 1996 un bilancio, necessario anche a fini fiscali per la presentazione del mod. 770, che si allega.

Nella precedente relazione è stata illustrata la situazione di dissesto economico finanziario dell'EFIM che aveva reso insostenibile il disegno di trasformare l'ente pubblico in società per azioni secondo il sistema previsto dal d.l. 5 dicembre 1991, n. 386, convertito nella legge n. 35 del 29 gennaio 1992.

Nella stessa occasione sono stati posti in evidenza gli straordinari poteri concessi al commissario liquidatore dalla normativa di liquidazione dell'EFIM.

Invero la legge n. 33/1993 pone a disposizione del Commissario liquidatore la somma di non meno di 9.000 miliardi, stabilendo che essa possa essere spesa:

¹ - Con decreto del Ministro del Tesoro del 21 gennaio 1995 pubblicato sulla G.U. 1.2.1995 n. 26 l'EFIM è stato assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, preponendosi a tale procedura quale commissario liquidatore il Prof. Avv. Alberto Predieri.

Successivamente, con decreto del Ministro del Tesoro 1 febbraio 1995 pubblicato sulla G.U. 9.2.1995 n. 33 è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM composto dai seguenti membri: Dott. Paolo Germani, Dott. Alessandro Trotter, Dott. Luciano Borrelli.

- 1) - per il pagamento dei debiti dell'Ente, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate, e delle società da esso controllate al 100 % sia direttamente che indirettamente;
- 2) - nella misura di lire miliardi 1.000, per il pagamento di acconti ai fornitori aventi i requisiti previsti dalla legge 3/4/1979 n. 95 (legge Prodi) e che siano creditori dell'Ente e delle società da esso controllate, per crediti sorti anteriormente al 18/7/1992 ed i cui pagamenti erano stati sospesi dalla legge di soppressione dell'EFIM;
- 3) - nella misura di lire miliardi 30, per la risoluzione di problemi di eccedenza di personale conseguenti all'attuazione del programma liquidatorio;
- 4) - a copertura della garanzia dello Stato per operazioni di ristrutturazione delle società controllate dall'Ente soppresso (art. 5, comma 2 della legge 33).

Inoltre, la legge n. 242 del 19/7/1993 ha consentito di attingere dai citati 9.000 miliardi somme allo scopo di attuare i programmi relativi al settore difesa ed aerospaziale.

Sono stati, successivamente, emanati provvedimenti normativi di modificazione e/o integrazione della richiamata legge n. 33, nonché decreti ministeriali di attuazione della stessa, i quali hanno determinato, per quanto attiene agli effetti prodotti sui bilanci, essenzialmente:

- a) - l'onere a carico della gestione liquidatoria dei costi retributivi del personale, non in cassa integrazione, delle società per le quali sia prevista la cessione (art. 1, comma 2 del D.L. 22/11/1994 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
- b) - l'aumento di 5.000 miliardi dei mezzi finanziari messi a disposizione del commissario liquidatore (oltre i 9.000 stanziati dalla legge 33), di cui:
 - b1) - 3.000 miliardi da utilizzare per aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie delle società del settore difesa ed aerospaziale (art. 11, comma 3, lettera a), del D.L. 22/11/1994 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
 - b2) - 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore difesa ed aerospaziale; (art. 11, comma 3, lettera b), del D.L. 22/11/1994 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
 - b3) - un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi da utilizzare ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), D.L. n. 33/1993 in relazione alle società capogruppo e società operative del comparto alluminio (art. 11, comma 3, lettera c), del citato D.L. 22/11/94 n. 643);

c) - la copertura, con garanzia dello Stato, degli impegni assunti dal Commissario liquidatore in ordine al programma di liquidazione (art. 2 bis aggiunto alla legge n. 33/93 dall'art. 11, comma 5 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);

d) la possibilità per il Commissario liquidatore di predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia per personale delle società controllate dall'EFIM, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale. Il programma può riguardare società interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, società in stato di crisi o società poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa.

Gli oneri conseguenti all'attuazione del programma resteranno a carico della gestione liquidatoria (Legge n. 598 del 27/10/1994).

Allo stesso beneficio sono stati assoggettati anche i dipendenti diretti dell'Ente, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 738 del 27/12/1994;

e) - l'assoggettamento dell'EFIM alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, tramite decreto del Ministro del Tesoro del 21/1/1995;

f) - l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, concessa a mezzo decreto del Ministro del Tesoro del 2/3/1995.

Va notato che i poteri concessi al Commissario liquidatore, gli esoneri di responsabilità previsti da legge e le deroghe alle norme giuridiche poste a protezione dei creditori di società in stato di fallimento hanno trovato, proprio a fine di tutela di creditori, un bilanciamento nell'integrale soddisfacimento di crediti vantati nei confronti di EFIM e delle società integralmente da queste partecipate, con onere a carico dello Stato, conformemente peraltro al disposto dell'art. 2362 c.c.

L'introduzione di procedure straordinarie è stata anche finalizzata alla tutela di interessi pubblici ritenuti di particolare rilievo, quali la conservazione del livello occupazionale ed il mantenimento in capo ai soggetti pubblici della proprietà delle imprese del comparto difesa.

2. - La liquidazione coatta amministrativa

Il decreto legge 29 dicembre 1992 n. 487 convertito nella legge 13 febbraio 1993, n. 33 aveva già conseguito la finalità peculiare della liquidazione coatta amministrativa a cioè la soppressione dell'EFIM quale ente gestore di imprese a partecipazione pubblica.

Nella stessa legge venivano individuate le linee direttive fondamentali dell'attività demandata al Commissario liquidatore consistenti nella prima fase soprattutto nella valutazione economica di società ed imprese partecipate al fine di accertarne la possibilità del trasferimento a terzi ovvero la opportunità della loro soppressione.

Gli organi preposti alla liquidazione venivano modellati sostanzialmente sullo schema previsto per la liquidazione coatta amministrativa e cioè:

1) Un'autorità di vigilanza, attributaria della funzione di dirigere tutte le operazioni di liquidazione.

Nella fattispecie l'autorità di vigilanza veniva articolata, essendo stato individuata nel Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell'Industria e, all'epoca, con il Ministro delle Partecipazioni Statali.

Una particolare funzione veniva, peraltro, conferita al Consiglio dei Ministri, cui spettava di emanare direttive alle quali si doveva uniformare il programma di dismissioni proposte dal Commissario, ovviamente in vista della valutazione definizione di preminenti interessi pubblici di natura economico sociale e/o anche - per le società ed imprese del settore della difesa e di quello aerospaziale - attinenti ad attività ritenute fondamentali per lo Stato.

2) Un organo esecutivo e cioè il Commissario liquidatore, il quale come è stato posto in evidenza nella precedente relazione è stato dotato di amplissimi e peculiari poteri.

3) Un organo di controllo, e cioè il collegio sindacale. Deve ritenersi che anche questo collegio sia tenuto ad indirizzare l'esercizio di poteri ad esso conferiti dal codice civile (artt. 2043 e segg.) al raggiungimento delle finalità pubbliche previste dalla L. n. 33/1993 ed a queste conformare le proprie valutazioni.

Detta procedura di liquidazione è stata ritenuta necessaria per una realistica valutazione economico-patrimoniale delle società partecipate e delle conseguenti scelte operative e perciò propedeutica all'assoggettamento alle procedure di liquidazione coatta amministrativa come previsto dal comma 3° dell'art. 4 della citata legge n. 33/1993.